

DISCIPLINARE DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

**predisposto ai sensi dell'art. 51, comma 2-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157**

La Regione Autonoma Valle d'Aosta (di seguito "Regione"), con sede in Aosta, Piazza Deffeyes, 1, codice fiscale n. 80002270074 rappresentata, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n.22, dal Dirigente pro-tempore della Struttura finanze e tributi, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente,

e

l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583 e partita IVA 00907501001 (di seguito ACI), nella persona dell'Ing. NOME COGNOME, nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale, in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto dell'ACI

COOPERANO

per la gestione dell'Archivio Informatico Regionale delle Tasse Automobilistiche come previsto dall'art. 51, comma 2 ter del D.L. n. 124 del 2019 convertito con modificazioni nella L. 19 dicembre 2019, n. 157 e per l'avvalimento degli uffici dell'ACI da parte della Regione consentito dall'art. 2, comma 1 del DM 418/98 per lo svolgimento di funzioni relative alla tassa automobilistica.

PREMESSO CHE:

1. la tassa automobilistica è disciplinata dal DPR 5 febbraio 1953, n. 39 "Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche", nonché dall'art. 5, commi dal 32 al 57, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con legge 28 febbraio 1983, n. 53;
1. con il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 13 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di motorizzazione civile e di tasse automobilistiche) sono state trasferite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta le funzioni relative alla riscossione, all'accertamento, al recupero ed ai rimborsi della tassa automobilistica, nonché l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativi alla tassa stessa e che con l'art. 5 del D.Lgs. 20 novembre 2017, n. 184 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale" è stata trasferita alla Regione la competenza a disciplinare la tassa automobilistica entro i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale;
2. l'articolo 51 del decreto-legge 124/2019 convertito, con modificazioni, nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157, detta norme in materia di "Attività informatiche in favore di organismi pubblici" e, in particolare, al comma 2 bis dispone che: "Ai medesimi fini di cui al comma 1 nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi

disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo”;

3. quale effetto di quanto disposto dall'art. 51, comma, 2-bis, del dl 124/2019 sopracitato, ACI è il titolare dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (infra ANTA), precedentemente gestito dalla Sogei, il cui trasferimento è stato definito con nota del 23 aprile 2020, (prot. AGE.AGEDC001.0172280.23-04-2020-U) dell'Agenzia delle Entrate. ACI ha ufficializzato tale evento a tutte le Regioni, alle Province Autonome, all'Agenzia delle Entrate e al Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) con nota prot. n. 1087 del 29/03/2022, acquisita agli atti della Regione Valle d'Aosta in pari data al prot. n. 3763;
4. l'articolo 51, comma 2-ter del sopracitato decreto legge 124/2019 dispone che: “L'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2 bis;
5. per effetto di quanto disposto dall'art. 51, commi 2bis e 2ter, del dl 124/2019 sopracitato:
 - l'ACI, in quanto soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, è titolare di funzioni pubbliche in materia di tasse automobilistiche,
 - il legislatore nazionale ha inteso dare vita ad un sistema al quale partecipano, con attribuzioni differenti, l'ACI e le Regioni/ Province Autonome finalizzato al comune interesse di assicurare il completo e costante allineamento tra la base dati nazionale e quella regionale,
 - l'unico soggetto autorizzato a intervenire e modificare lo stato giuridico di una posizione fiscale è l'ACI, nella sua qualità di gestore del Sistema Informativo PRA in cui confluiscono i dati presenti nel P.R.A. e i flussi che provengono da altre fonti certificate (banca dati MCTC, banca dati ANPR, trasmissione dati emersi a seguito di controllo da parte della Regione);
6. l'art. 2, comma 1, del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, regolamento attuativo dell'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 consente alle Regioni di avvalersi degli uffici dell'ACI per lo svolgimento di funzioni relative alla tassa automobilistica

ART.1 – VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente disciplinare di cooperazione, ancorché non materialmente allegati, si intendono qui integralmente richiamati e costituiscono parte integrante e sostanziale del disciplinare medesimo.

ART. 2 – OGGETTO DEL DISCIPLINARE

La Regione e l'ACI con la sottoscrizione del presente disciplinare cooperano ai fini della gestione dell'archivio regionale della tassa automobilistica.

Tale cooperazione ha per oggetto i seguenti procedimenti e attività:

- a. aggiornamento e bonifica dell'archivio
- b. controllo di qualità
- c. sicurezza dei dati
- d. generazione delle liste delle posizioni fiscali
- e. digitalizzazione dei processi

anche attraverso la messa a disposizione da parte di ACI delle proprie strutture e risorse in base all'avvalimento di cui al DM 418/98.

ART. 3 – SUDDIVISIONE DEI COMPITI

L'ACI, anche tramite la propria organizzazione territoriale, ha il compito di:

- a) generare e bonificare il ruolo tributario, costituito dall'insieme dei veicoli attribuibili, in base alle leggi vigenti, alla titolarità del soggetto attivo di imposta e riscontrati nell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2 bis Legge 157/2019 . Per ogni veicolo sono acquisiti al ruolo i dati necessari alla individuazione del soggetto attivo e del soggetto passivo di imposta, alla determinazione della posizione fiscale. Al fine di fronteggiare il rischio di interruzione dei servizi o di perdita di dati sono adottate le misure di sicurezza sull'archivio delle tasse automobilistiche quali: data center di business continuity o di disaster recovery;
- b) verificare la qualità e congruenza del dato, sulla base dei dati messi a disposizione dalla Regione/PA/AdE, dei dati del PRA, della MCTC, dell'Anagrafe Tributaria, dei dati contenuti negli atti di data certa esibiti dal soggetto passivo di imposta o suo incaricato o acquisiti da altra PPAA;
- c) gestire nella sua qualità di soggetto aggregatore il sistema PagoBollo che garantisce lo svolgimento delle attività necessarie e propedeutiche al pagamento ordinario della tassa automobilistica da parte del soggetto passivo di imposta o suo incaricato attraverso la piattaforma PagoPA e riconciliare i predetti pagamenti alla posizione tributaria, anche in caso di domiciliazione bancaria;
- d) mettere a disposizione, nella sua qualità di soggetto aggregatore, il canale di collegamento tra l'archivio tributario e la piattaforma di PagoPA per il deposito degli atti da notificare attraverso SEND;
- e) estrarre dall'archivio tributario le liste posizioni fiscali che risultano non in regola con il pagamento della tassa automobilistica. Le liste sono assoggettate a controllo di qualità ed all'applicazione delle regole sull'importo minimo della pretesa tributaria e delle norme temporanee di sospensione o differimento della decorrenza dell'obbligazione tributaria.
- f) Tramite la propria unità territoriale, raccoglie informazioni utilizzabili circa le cause principali di evasione o di errore nell'assolvimento dell'obbligazione tributaria e procedere al contestuale aggiornamento dei ruoli. Mette a disposizione di Regione l'operatività del sistema di archiviazione ottica dei documenti, organizzato sotto forma di archivio documentale, in modo da consentire alla Regione la diretta consultazione/estrazione delle informazioni in esso contenute, anche mediante più sistemi di interrogazione. Garantisce l'accesso all'archivio regionale delle tasse automobilistiche, nonché l'accesso e la possibilità di alimentare l'archivio ottico, alle

agenzie di pratiche auto convenzionate con la Regione per il servizio di assistenza ai contribuenti.

La Regione è invece tenuta:

- a) al controllo delle posizioni fiscali irregolari,
- b) all'avvio dell'attività di recupero della tassa automobilistica,
- c) alla formazione delle minute di ruolo informatizzate ed al caricamento dei flussi sul portale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (o altro Concessionario) per il recupero automatizzato della tassa automobilistica,
- d) all'adozione e notifica, ove necessario, ed in forma residuale, degli atti di accertamento e di irrogazione di sanzione ai sensi dell'art. 17 del d. lgs n. 473 del 1997.
- e) all'aggiornamento dell'archivio tributario con i dati acquisiti direttamente durante le fasi di accertamento, controllo e rimborso della tassa automobilistica.

ART. 4 – VALIDITA' DEL DISCIPLINARE

Il presente Disciplinare ha validità biennale e decorre dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2026.

ART. 5 – RIMBORSO DEI COSTI

Per l'anno 2025, il rimborso dei costi sostenuti dall'ACI è parametrato sulla base del parco veicoli circolante nel territorio regionale, risultante dall'archivio PRA, alla data del 31 dicembre 2023 - riportato sul documento denominato "Autoritratto" pubblicato dall'ACI sul proprio sito – pari a _____ veicoli ed un valore unitario di _____ per un importo complessivo di € _____.

Per l'annualità successiva il costo complessivo sarà ricalcolato sulla base dell'ultimo parco veicoli circolante consolidato pubblicato su "Autoritratto"

Il rimborso dei costi sarà corrisposto all'ACI in quattro soluzioni trimestrali previa rendicontazione tecnica delle attività svolte. Le fatture sono liquidate all'ACI entro 30 giorni dalla data di emissione.

ART. 6 – TAVOLO TECNICO

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Disciplinare è costituito il "Tavolo Tecnico" composto da 4 (quattro) rappresentanti, due nominati da Regione e due nominati da ACI.

Il tavolo tecnico definisce il piano operativo di gestione della tassa automobilistica e si riunisce la prima volta entro il termine di 60 giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare e le volte successive su richiesta di una delle due parti.

Il suddetto tavolo ha il compito di monitorare le attività effettuate in base alla definizione dei compiti come previsto dall'articolo 3 del presente Disciplinare, anche in ragione della regolarizzazione periodica delle partite contabili, la quale avverrà con cadenza trimestrale.

ART. 7 – CONTROVERSIE

In caso di controversie inerenti all'interpretazione e/o esecuzione del presente Disciplinare va obbligatoriamente e preliminarmente esperito idoneo tentativo di composizione amichevole.

Solo in caso di infruttuoso ricorso all'istituto di cui al punto precedente verrà effettuato ricorso all'Autorità giudiziaria.

ART. 8 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto all'interno del presente Disciplinare si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni nonché in materia di Tassa automobilistica.

Art.9 – MODIFICHE NORMATIVE

Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche alla gestione degli archivi delle tasse automobilistiche regionali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, le Parti, ognuna per le proprie attribuzioni, provvedono ad assicurare l'adeguamento dell'Archivio e di tutti gli applicativi e le procedure organizzative interessate.

Art. 10 – PRIVACY E TRASPARENZA.

Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio Nazionale della tassa automobilistica è l'ACI; titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio regionale è la Regione Autonoma Valle d'Aosta.

ACI e Regione sono rispettivamente "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati) per i dati di competenza dell'altra parte. I trattamenti da parte del Responsabile esterno sono disciplinati nell'apposito allegato, che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente Disciplinare di cooperazione.

Per la Regione Autonoma Valle d'Aosta

Il Dirigente della Struttura finanze e tributi

(documento firmato digitalmente)

Per l'ACI

Il Presidente

(documento firmato digitalmente)